

700.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 1 – Mozione)	10
Missioni vevoli nella seduta del 23 marzo 2000	3	(Sezione 2 – Emendamento)	12
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin »	13
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Risoluzioni)	13
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	Progetti di legge n. 465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381	15
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	15
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	Interpellanze urgenti	18
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Autorizzazione dell'ufficio brevetti europeo alla registrazione del brevetto relativo alla clonazione di embrioni umani)	18
Mozioni Selva ed altri n. 1-00404, Bartolich ed altri n. 1-00402 e Martino ed altri n. 1-00405 concernenti la repubblica di Cina in Taiwan	7	(Sezione 2 – Iniziative assunte dal procuratore della Repubblica di Roma e dalla Digos in seguito alla presentazione di un atto di sindacato ispettivo concernente la procura della Repubblica di Roma)	18
(Sezione 1 – Mozioni)	7		
(Sezione 2 – Risoluzione)	9		
Mozione Paissan e Scalia n. 1-00379 concernente la ristrutturazione di centrali nucleari in Ucraina	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito della variazione dei crediti di calcolo dell'addizionale ENEL)	19	(Sezione 7 — Misure per contrastare i crescenti fenomeni di razzismo e antisemitismo a Roma)	22
(Sezione 4 — Chiusura della struttura del monopolio tabacchi a Pontecorvo — Frosinone)	20	(Sezione 8 — Erogazione alle regioni di risorse del fondo nazionale per la montagna)	23
(Sezione 5 — Emanazione di un regolamento ministeriale sulle modalità di conservazione delle scritture contabili e documenti previsti dal codice civile)	21	(Sezione 9 — Interventi in relazione ad episodi di xenofobia nella provincia di Treviso)	26
(Sezione 6 — Fenomeni di criminalità extracomunitaria a Padova)	21	(Sezione 10 — Incidenti tra la scorta dell'ex Presidente Oscar Luigi Scalfaro e i giornalisti di « Striscia la notizia »)	26
		(Sezione 11 — Posizione del Governo italiano in occasione del vertice europeo di Lisbona sulla occupazione e la innovazione)	27

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 23 marzo 2000.**

Angelini, Ballaman, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ip-polito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CASINELLI e FRIGATO: « Nuove disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (6886);

MAZZOCCHIN ed altri: « Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione di avvocato » (6887);

GARDIOL e CENTO: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di programmazione dei flussi di ingresso e di procedure relative all'espulsione » (6888).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 22 marzo 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 233-647-2189-4151 – SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri*) (455-770-1157-2527-4391-B);

S. 4531 – Senatori ANTONINO CARUSO ed altri: « Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (6885).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

ASCIERTO ed altri: « Disciplina dello stato giuridico delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata » (6775) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

DELBONO ed altri: « Istituzione del servizio civile nazionale » (6815) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIII;*

II Commissione (Giustizia):

« Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle Sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello » (6865) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

IV Commissione (Difesa):

RUFFINO ed altri: « Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare » (6485) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

VI Commissione (Finanze):

FAGGIANO ed altri: « Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di regime speciale dell'IVA per il

settore agricolo » (6780) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

Interventi per i Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (6831) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

FAGGIANO ed altri: « Carta dei diritti degli utenti del trasporto aereo » (6781) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XI;*

XII Commissione (Affari sociali):

« Disposizioni urgenti in materia sanitaria » (6843) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

FAGGIANO ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (6779) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (6656) *Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

**Trasmissione dal ministro
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decre-

to-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 17 febbraio 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera data 17 marzo 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 marzo 2000 concernente la posizione del consiglio regionale sulle proposte di riforma dello statuto speciale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, commi 51 e 53, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Tale richiesta, è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 aprile 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 aprile 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 aprile 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), che

dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 maggio 2000. È altresì deferita, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 419, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimerlo entro il 2 maggio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**MOZIONI SELVA ED ALTRI N. 1-00404, BARTOLICH ED
ALTRI N. 1-00402 E MARTINO ED ALTRI N. 1-00405 CON-
CERNENTI LA REPUBBLICA DI CINA IN TAIWAN**

(Sezione 1 - Mozioni).

La Camera,

considerato che, pur tuttavia, anche se priva di rappresentanza all'Onu, la Repubblica di Cina in Taiwan ha sempre sostenuto economicamente, per un valore complessivo di 100 milioni di dollari, numerose iniziative umanitarie e assistenziali a favore dei Paesi del Terzo Mondo e inoltre ha dichiarato che appoggerà le attività di organizzazioni dell'Onu come Unicef, Fao eccetera, non mancando in tutte le occasioni, come la recente guerra nei Balcani e il terremoto in Turchia, di aiutare con adeguati interventi le popolazioni colpite;

considerato che l'esistenza di questa situazione di fatto ha spinto il Presidente taiwanese Lee Teng-hui ad affermare, nello scorso luglio, che i colloqui da tempo in corso fra Repubblica Popolare cinese e Repubblica di Cina in Taiwan debbono essere considerati a livello di entità statali distinte e non, come intende Pechino, fra la Repubblica popolare e una sua « provincia ribelle »;

considerato che ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative:

a) per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posi-

zione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due paesi;

b) per sostenere il riconoscimento dei legittimi diritti della Repubblica di Cina in Taiwan alla quale non può essere ulteriormente negata la rappresentanza presso l'Onu. Almeno trenta Paesi aderenti all'organizzazione internazionale hanno regolari relazioni diplomatiche con Taipei e ben più vasta è la rete dei rapporti commerciali e culturali con tutte le nazioni del mondo, compresa la Repubblica popolare Cinese;

c) per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato.

(1-00404) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Selva, Nania, Cuscunà, Malgieri, Riccio, Savarese, Tringali, Alboni, Morselli, Menia, Armani, Alemanno, Marengo, Benedetti Valentini, Contento, Franz, Armaroli, Rasi, Follini, Baccini, Lucchese, Peretti, Di Luca, Fino ».

(7 ottobre 1999)

La Camera,

premessi che:

recenti dichiarazioni dei più alti responsabili politici della Repubblica popolare cinese fanno temere l'eventualità di iniziative militari contro Taiwan con il concreto spiegamento di mezzi offensivi, comprese batterie di missili, lungo la costa meridionale del Paese, tra una sponda e l'altra dello stretto di Taiwan e a breve distanza dal territorio taiwanese;

ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative: per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posizione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due Paesi; per valutare la possibilità di un'eventuale partecipazione e presenza di Taiwan in organismi internazionali, qualora si verificassero contesti e condizioni ad essa favorevoli; per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato;

(1-00402) « Bartolich, Chiamparino, Ruzante, Campatelli, Duilio, Palma, Niedda, Delbono, Monaco, Turroni, Marongiu, Negri, Sanza ».

(6 ottobre 1999)

La Camera,

considerato che, pur tuttavia, anche se priva di rappresentanza all'Onu, la Repubblica di Cina in Taiwan ha sempre sostenuto economicamente, per un valore complessivo di 100 milioni di dollari, numerose iniziative umanitarie e assistenziali a favore dei Paesi del Terzo Mondo e inoltre ha dichiarato che appoggerà le attività di organizzazioni dell'Onu come Unicef, Fao eccetera, non mancando in tutte le occasioni, come la recente guerra nei Balcani e il terremoto in Turchia, di aiutare con adeguati interventi le popolazioni colpite;

considerato che l'esistenza di questa situazione di fatto ha spinto il Presidente taiwanese Lee Teng-hui ad affermare, nello scorso luglio, che i colloqui da tempo in corso fra Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Cina in Taiwan debbono essere considerati al livello di entità statali distinte e non, come intende Pechino, fra la Repubblica popolare e una sua « provincia ribelle »;

considerato che ogni uso della forza da parte della Repubblica popolare cinese per riprendere il controllo di Taiwan potrebbe innescare una reazione con conseguenze gravissime per la stabilità e la sicurezza dell'intera area e metterebbe in pericolo la pace nel mondo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative:

a) per favorire e concordare con gli altri Paesi dell'Unione europea una posizione comune, nell'ambito delle Nazioni Unite, allo scopo di impedire ogni impiego della forza da parte della Repubblica popolare cinese e una composizione pacifica della controversia fra i due Paesi;

b) per sostenere il riconoscimento dei legittimi diritti della Repubblica di Cina in Taiwan alla quale non può essere ulteriormente negata la rappresentanza presso l'Onu. Almeno trenta Paesi aderenti all'organizzazione internazionale hanno regolari

relazioni diplomatiche con Taipei e ben più vasta è la rete dei rapporti commerciali e culturali con tutte le nazioni del mondo, compresa la Repubblica popolare cinese;

c) per rafforzare, visto il reciproco interesse, i legami politici, economici, commerciali, culturali e turistici fra l'Italia e la Repubblica di Cina in Taiwan, potenziando le strutture e il personale dell'ufficio italiano a Taipei, adeguandone il livello a quello degli altri Paesi europei e sviluppando ogni attività utile al raggiungimento dell'obiettivo indicato.

(1-00405) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* « Martino, Marras, Vitali, Lavagnini, Misuraca, Amato, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Sestini, Masiero, Rivolta, Niccolini, Stagno d'Alcontres, Conte, Paroli, Mammola, Armosino, Tortoli, Frau, Giuliano, Gazzilli, Tadorelli, Viale, Calzavara ».

(7 ottobre 1999)

(Sezione 2 - Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

in occasione delle prossime elezioni presidenziali del 18 marzo a Taiwan

stanno riemergendo tensioni nei rapporti tra l'isola e la Repubblica popolare cinese;

tali tensioni possono provocare ulteriori spirali fino a giungere a veri e propri conflitti, con conseguenze nell'area e a livello internazionale;

occorre promuovere il dialogo tra la Repubblica popolare cinese e Taiwan, al fine di evitare la crisi ed avviare una soluzione politica, riprendendo il metodo che negli anni scorsi ha permesso di raggiungere importanti risultati, attraverso le Associazioni dello Stretto;

impegna il Governo

a concordare con l'Unione Europea una posizione comune in grado di evitare l'acuirsi della crisi e favorire una composizione pacifica delle controversie;

ad adoperarsi perché la Repubblica popolare cinese e Taiwan, attraverso gli strumenti che riterranno più opportuni, possano ristabilire un clima di fiducia di reciproca comprensione e nuove forme di collaborazione;

a sviluppare ulteriormente, al fine di favorire questo processo, i propri rapporti in campo economico, commerciale e culturale, con la Repubblica popolare cinese e con Taiwan.

(6-00123) « Pezzoni, Bartolich, Giovanni Bianchi, Cento, Prestamburgo, Manzione, Turroni Bastianoni ».

(2 marzo 2000).

**MOZIONE PAISSAN E SCALIA N. 1-00379 CONCERNENTE
LA RISTRUTTURAZIONE DI CENTRALI NUCLEARI IN
UCRAINA**

(Sezione 1 - Mozione).

La Camera,

premesso che:

nel 1995, l'Ucraina e i Paesi del G-7 hanno firmato un *Memorandum* d'intesa sul Programma onnicomprensivo per la chiusura di Chernobyl, in cui, tra l'altro, si stabilivano finanziamenti per un complesso programma di investimenti basato sul principio di pianificazione del minimo costo;

il costo dei progetti potenzialmente finanziabili destinati al settore energetico ammonterebbe a 2, 3 miliardi di dollari; tra questi c'è il completamento di due reattori Khmelnitsky 2 e Rivne 4 (K2/R4) da 1000 megawatt, il cui costo, stimato in 1,72 miliardi di dollari, violerebbe il criterio principale del programma per gli investimenti energetici in quanto sarebbe in contraddizione con i principi del minimo costo;

al momento in cui è stato firmato il *Memorandum* d'intesa, sembra che il presidente dell'Ucraina avesse proposto la costruzione di una centrale elettrica a gas (resa, oggi, molto conveniente), ma i membri del G7 optarono per il completamento della centrale nucleare K2/R4. Da allora, l'Ucraina ha attivamente richiesto il finanziamento di questo progetto fino a minacciare la prosecuzione delle ultime centrali che operano a Chernobyl;

successivamente la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), oltre a stabilire rigidi criteri per il finanziamento di K2/R4, ha nominato nel 1997

una Commissione indipendente di esperti al fine di compiere un'analisi economica del progetto. La commissione ha concluso che: «completare questi reattori non rappresenterebbe, al momento, l'utilizzo più produttivo di 1 miliardo di dollari». La stessa ha rilevato inoltre che il fabbisogno energetico in Ucraina sta diminuendo e che, come diversi studi hanno dimostrato, potrebbe essere efficacemente soddisfatto attraverso il risparmio energetico e la gestione della domanda. Oltretutto, un recente studio riservato della Banca europea degli investimenti ha rilevato che «c'è un notevole grado di incertezza sia riguardo ad un numero di parametri chiave del progetto, sia sulla domanda di energia elettrica che sui costi», elementi, tutti, ad alto rischio economico e finanziario nel settore energetico;

dati recenti confermano l'opinione della Commissione: nel 1997 il consumo energetico nel paese è diminuito del 7 per cento; nel 1998 di un ulteriore 3 per cento. Pertanto, anche senza Chernobyl, la domanda massima di energia elettrica sarebbe comunque soddisfatta. Inoltre il comitato statale per il risparmio energetico ha predisposto 66 progetti alternativi che nulla hanno da invidiare alle tecnologie occidentali e che compenserebbero ampiamente i 2000 megawatt attualmente prodotti a Chernobyl;

un pesante impatto sulle analisi di minimo costo è dato dal fatto che negli ultimi mesi i prezzi per lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono aumentati di oltre il 20 per cento e l'Ucraina già si trova in una

situazione finanziaria drammatica: quest'ulteriore prestito potrebbe peggiorare le cose;

l'impianto di Temelin (Repubblica Ceca) che utilizza i reattori modello VVER-1000, analoghi a K2/R4, nonostante le significative modifiche di sicurezza, tuttora in corso, non sembra ancora rispondere agli *standards* occidentali. Per analoghi motivi il Governo tedesco ha deciso di non completare il VVER-1000 di Stendal. È dunque estremamente improbabile che K2/R4 possa raggiungere un livello di sicurezza accettabile ed è sorprendente che la Bers e il G7 intendano esporre la popolazione ucraina, e non solo, a rischi molto elevati;

nonostante l'esperienza di Three Mile Island e di Chernobyl abbiano evidenziato l'importanza di procedure di emergenza orientate ai sintomi-effetti dell'evento, le procedure di emergenza previste dal progetto K2/R4, oltre ad essere carenti, si orientano sul tipo di evento piuttosto che sugli effetti dell'evento e solo 8 dei 35 requisiti di sicurezza, divenuti *standard* dopo l'incidente di Three Mile Island, sono compresi nel programma di modernizzazione;

secondo un recente rapporto dell'autorevole istituto tedesco di ricerca Oko-Insitut, il sito di Khmelnitsky può creare serissimi problemi per l'approvvigionamento idrico poiché la disponibilità di acque per il raffreddamento è inadeguata e non assicura margini di sicurezza. Inoltre, entrambi i reattori non disporrebbero di 4 *riservoir* d'acqua totalmente separati;

i reattori di tipo VVER-1000 presentano gravi problemi di protezione antincendio: trattasi di un difetto di progettazione che si è palesato dopo l'incidente alla centrale di Browns Ferry (Usa); e il progetto K2/R4 non contempla alcun intervento di ricablaggio e/o *retrofitting*, per cui non saranno rispettati nemmeno gli *standards* di sicurezza antincendio;

altro problema che presentano questi modelli è la possibile frattura del conte-

nitore primario del reattore, nel caso dovesse entrare in funzione il sistema di raffreddamento di emergenza;

è del tutto carente la documentazione sul sito geologico, in modo particolare sulla sismicità dei luoghi, tant'è che le troppo concise note sulle caratteristiche sismologiche sono identiche per entrambi i reattori, sebbene questo aspetto, differisca significativamente. In particolare, le distanze fra i due siti e la zona di subduzione di Vrancea, in Romania, è completamente diversa; la sismicità nei vicini Carpazi non viene considerata, nonostante si sia registrato un terremoto, con epicentro nell'entroterra dei Carpazi ad ovest di Rivne, di *magnitudo* del sesto grado della scala Richter;

se è difficile raffrontare fra loro i dati forniti per le radiazioni, come pure i valori soglia dati per gli impianti di recente pianificazione, la regolamentazione ucraina non è confrontabile con le attuali linee guida europee. La Via ha preso a base le sole emissioni di Khmelnitsky-1 per l'anno 1995 ed ha sottostimato l'importanza delle esposizioni alle radiazioni attraverso il consumo dei prodotti di bosco, sebbene l'esperienza dell'incidente di Chernobyl ne abbia dimostrato la facilità di accumulo radioattivo rispetto ad altri prodotti agricoli;

la Via, oltre a non fare alcun riferimento agli *standards* di sicurezza stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica — secondo Riskaudit occorrerebbero almeno 100 modifiche di progettazione, con costi e tempi di realizzazione molto elevati — non ha adeguatamente valutato gli effetti transfrontalieri di un possibile incidente nucleare grave. Una ricerca, utilizzando i modelli climatologici correnti, ha evidenziato che se tale evento si verificasse a Khmelnitsky o a Rivne produrrebbe inquinamento radioattivo in diversi paesi, tra cui: Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Austria, Germania e Italia. Questo ha evidenti implicazioni riguardo il rispetto da parte dell'Ucraina della Convenzione di

Espoo. Inoltre il regolamento della Bers stabilisce che i paesi che richiedono finanziamenti informino dettagliatamente gli stati confinanti e vicini sui possibili impatti transfrontalieri dei propri progetti;

nonostante i reattori K2/R4 non rispettino molteplici *standards* di sicurezza internazionali e siano contrastati dalla stragrande maggioranza dei residenti della regione di Rivne e Khemelnitsky l'Energoatom è seriamente intenzionata a metterli comunque in funzione;

infine il funzionamento di K2/R4 avrebbe significativi impatti negativi sui circa 50 *habitat* di elevato interesse che distano meno di 30 chilometri dai reattori;

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi affinché la Bers, gli altri membri del G7 nonché le altre istituzioni finanziarie internazionali cessino di sostenere il progetto K2/R4, finanziando, nel contempo, progetti quali quelli sulle turbine a gas e su altre fonti energetiche alternative peraltro già elaborati dall'Ucraina stessa;

b) a far rispettare il criterio principale del programma per gli investimenti energetici e i principi di minimo costo;

c) affinché i Paesi che richiedono finanziamenti per la ristrutturazione di centrali nucleari rispettino tutti gli *standards* di sicurezza previsti e i relativi accordi internazionali.

(1-00379) « Paissan, Scalia, Turrone ».

(25 maggio 1999)

(Sezione 2 - Emendamento).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALLA
MOZIONE

Nel dispositivo, alla lettera a), sostituire le parole da: cessino fino a: dall'Ucraina stessa; con le seguenti: attuino un ripensamento sul progetto K2/R4 sia riguardo alla tecnologia usata che agli standard di sicurezza, richiedendo un nuovo studio di bilancio energetico all'Ucraina, e garantendo peraltro da subito i finanziamenti di altri progetti in campo energetico con priorità per quelli già elaborati dal Governo ucraino.

1-00379/1 Pezzoni, Frau, Calzavara.

**RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI
INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI SERVIZI DI INFORMAZIONE E
SICUREZZA IN ORDINE ALLA COSIDDETTA « DOCUMENTAZIO-
NE MITROKHIN » (DOC. XXXIV, N. 6)**

RISOLUZIONI

(Sezione 1 - Risoluzioni).

La Camera,

esaminata la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin », approvata nella seduta del 9 febbraio 2000,

ne approva le conclusioni e
impegna il Governo

ad adottare le iniziative conseguenti, in riferimento alle disfunzioni emerse.

6-00126. Frau, Selva, Tassone, Calzavara, Giannattasio.

La Camera,

esaminata la relazione conclusiva del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato sulla attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta « documentazione Mitrokhin »;

valutati gli orientamenti emersi nel corso del dibattito parlamentare del 20 marzo 2000;

valutato il *vulnus* informativo tra i servizi italiani e, in particolare, tra SISMI e CESIS;

rilevata la mancanza di supporti e riscontri documentali dei responsabili di governo in calce a dichiarazioni sulle informative dei servizi;

considerato che non appare condivisibile la prassi interpretativa del SISMI secondo la quale il servizio attribuisce a se stesso il compito delle valutazioni preliminari e, in via esclusiva, dei fatti e delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire se questi fatti possono o meno assumere concreta utilità per una eventuale indagine penale, la quale spetta unicamente alla polizia giudiziaria, non appartenendo tale discrezionalità sulla rilevanza penale della documentazione ai direttori dei servizi;

riscontrate gravi anomalie interpretative sulla circolazione delle notizie all'interno del sistema dei servizi;

valutata la inderogabile esigenza e necessità di rafforzare gli strumenti di controllo parlamentare acquisendo maggiori informazioni sul funzionamento dei servizi;

ritenuto censurabile perché inammissibile il comportamento ed il ruolo tenuto

sulla vicenda *Mitrokhin* dai responsabili del SISMI, generale Siracusa prima e ammiraglio Battelli poi;

valutato, infine, che il responsabile del SISMI ha portato a conoscenza del Governo D'Alema la esistenza della fonte « *Impedian* » e la sua produzione solo nell'agosto 1999 e dunque con otto mesi di ritardo rispetto ad una doverosa, puntuale rappresentazione;

preso atto che fino all'aprile 1998 nell'attività di controspionaggio nessuna misura è stata posta in essere in relazione ai nominativi indicati nei rapporti della fonte « *Impedian* »;

rilevato che una puntuale azione di ausilio rivolta dal SISMI al SISDE in ordine ai nominativi contenuti nei rapporti trasmessi avrebbe consentito l'emergere di rilevanti elementi informativi;

rilevato il mancato adempimento dell'obbligo di riferire al CESIS tutte le informazioni contenute o in possesso, le analisi e le situazioni elaborate gravanti sul SISMI e sul SISDE, ai sensi rispettivamente degli articoli 4, comma 4, e 6, comma 4, della legge n. 801 del 1977;

impegna il Governo

ad accertare compiutamente il comportamento dei responsabili del SISMI per verificare se hanno agito non solo nel rispetto della normativa vigente, ma soprattutto nel rispetto dei compiti loro attribuiti sia sul piano professionale che etico;

ad assicurare che nuovi flussi informativi sia interni che internazionali siano

immediatamente portati alla valutazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e dell'autorità giudiziaria per rendere produttive le informative;

ad assicurare, in attesa della operatività del nuovo quadro normativo di revisione della legge n. 801 del 1977, un collegamento più puntuale tra i responsabili del SISMI e il CESIS, organo al quale devono pervenire i rapporti informativi per essere trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ristabilendo l'obbligo di riferire le informative gravanti sul SISMI e sul SISDE ai sensi della legge n. 801 del 1977;

a rivedere il sistema della raccolta delle informazioni e di conservazione delle stesse in un quadro di raccordo coordinato fra i servizi rafforzando l'attivazione della strumentazione telematica e informatica.

6-00127 Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Buttiglione, Cutrufo.

La Camera,

esaminata e discussa la relazione del Comitato parlamentare sull'attività svolta dai Servizi di informazione e sicurezza per il segreto di Stato in ordine alla cosiddetta « Documentazione Mitrokhin » e le conclusioni in essa contenute,

la approva.

6-00128 Mussi, Soro, Monaco, Brugger, Mazzocchin, Manzione, Bastianoni, Paissan, Crema, Grimaldi.

PROGETTI DI LEGGE: SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI; SODA ED ALTRI; NERI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI: INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A.C. 465 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 164 del codice penale, le parole: « il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice ha specifici elementi per ritenere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al comma 2 dell'articolo 176 del codice penale dopo le parole: « articolo 99 » sono inserite le seguenti: « , o se si tratta di uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 3 dell'articolo 176 del codice penale la parola: « ventisei » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

01. 01. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Vitali, Saponara, Pecorella.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

* **1. 6.** Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al primo comma fino a: il giudice ha specifici con le seguenti:

All'ultimo comma dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e vi siano ».

1. 4. (Nuova formulazione) Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha specifici elementi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , effettuati i necessari accertamenti, anche di natura peritale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriore reati.

1. 2. Pecorella.

Al comma 1, dopo le parole: specifici elementi *aggiungere le seguenti:* desunti dall'articolo 133.

1. 7. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'ultimo periodo dell'articolo 164 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « purché il nuovo reato non sia della stessa specie di quello per cui fu inflitta la prima condanna e non appartenga alla categoria di cui all'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale.

1. 8. Chiamparino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione degli articoli 163 e 164, comma 4, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al

comma 2-bis dell'articolo 168 del codice penale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

1. 06. La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

1. 03. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque, essendo legalmente arrestato detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a due anni ».

1. 01. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 390 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque fuori dei casi di concorso del reato aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena o lo agevola per renderla meno severa è punito con la reclusione da uno a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, o con la multa da lire un milione a lire cinque milioni se si

tratta di condannato per contravvenzione. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

1. 02. Veltri, Cambursano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 452 del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

ART. 452-bis.

1. Chiunque introduce, deposita, versa o colloca, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze liquide o solide o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a trenta milioni.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

3. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.

4. Nel concorso di circostanze attenuanti con quelle previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

ART. 452-ter.

1. Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina, in un'area naturale protetta, il pericolo di rilevante deterioramento della stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a trenta milioni.

ART. 452-quater.

1. Chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a duecento milioni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cento milioni a trecento milioni.

ART. 452-quinquies.

1. Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti negli articoli 452-bis, 452-ter o 452-quater, ovvero di conseguire l'impunità, omette di compilare o conservare o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

1. 04. Scalia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 495 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

b) al terzo comma, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi ha dichiarato il falso ha reso, in precedenza, altre false dichiarazioni sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali ».

1. 05. Chiamparino.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Autorizzazione dell'ufficio brevetti europeo alla registrazione del brevetto relativo alla clonazione di embrioni umani).

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

l'Epo, Ufficio europeo dei brevetti, esecutore della Convenzione di Monaco, ha incredibilmente autorizzato la registrazione di un brevetto che permetterebbe la clonazione di embrioni umani ed il loro sfruttamento a fini commerciali, in violazione della Dir.44/98 e della volontà degli Stati membri dell'Unione europea, nessuno dei quali ha modificato il regime brevettuale previsto dalla Convenzione europea sui brevetti (73), che vieta la proprietà intellettuale sugli organismi viventi —:

quali misure intenda adottare il Governo affinché venga cancellata l'inaccettabile brevettazione di embrioni umani; per riportare l'Epo al suo ruolo di organismo puramente tecnico; per contrastare le fortissime pressioni commerciali che stravolgono scelte politiche, culturali ed etiche dei cittadini, dei Parlamenti e dei Governi d'Europa.

(2-02254) « Procacci, Bielli, Cento, De Benetti, Ferrari, Frigato, Galletti, Gardiol, Giacalone, Lecce, Lenti, Malentacchi, Merlo, Nardini, Niedda, Orlando, Pistone, Polenta, Pozza Tasca, Prestamburgo, Re-

petto, Romano Carratelli, Ruggeri, Saonara, Saraceni, Scalia, Scantamburlo, Turroni, Valetto Bitelli, Valpiana, Vignali ».

(25 febbraio 2000)

(Sezione 2 - Iniziative assunte dal procuratore della Repubblica di Roma e della Digos in seguito alla presentazione di un atto di sindacato ispettivo concernente la procura della Repubblica di Roma).

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che:

il 1° febbraio 2000 trentatré deputati hanno presentato al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia l'interpellanza n. 02206 per sapere dal Ministro « quali opportune misure a carattere ispettivo e, se del caso, disciplinare intenda assumere al fine di verificare la legittimità e la regolarità della gestione della procura della Repubblica di Roma sotto la direzione del dottor Vecchione e per accertare la sua eventuale incompatibilità funzionale e/o ambientale » in relazione alle indagini sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, nonché sul caso Marta Russo e l'inchiesta sui cacciabombardieri AMX acquistati dal ministero della difesa;

con nota del 2 febbraio 2000 cat.A.4/2000/DIGOS/sez. 7° il dirigente della Digos

di Roma, dottor Domenico Vulpiani, ha trasmesso detta interpellanza al procuratore della Repubblica dottor Salvatore Vecchione « per opportuna conoscenza »;

lo stesso 2 febbraio, con nota 41/2000 protocollo gabinetto, il dottor Vecchione ha inviato — « richiamando precorsa corrispondenza » — l'interpellanza al Ministro della giustizia, al comitato di presidenza del consiglio superiore della magistratura, al procuratore generale presso la corte di appello « per doverosa informazione »;

il giorno successivo, 3 febbraio, il dottor Vecchione ha inoltre inviato l'interpellanza, la nota di trasmissione del dirigente della Digos e la propria nota di trasmissione sopra indicate a tutti i magistrati della procura della Repubblica di Roma « per notizia »;

il dirigente della Digos, informando il titolare dell'azione penale, si è comportato come se si trovasse di fronte ad un fatto reato;

l'iniziativa del dottor Vecchione di trasmettere l'interpellanza « per doverosa informazione » proprio al Ministro che ne era il destinatario rivela scarso rispetto per l'autonomia del Ministro e della attività parlamentare;

dovendosi escludere che il procuratore della Repubblica abbia inteso autoaccusarsi, la trasmissione dell'interpellanza ai titolari dell'azione disciplinare da parte del procuratore capo si spiega solo con uno spirito persecutorio nei confronti di un magistrato del suo ufficio;

la trasmissione dell'interpellanza anche a tutti i magistrati della procura della Repubblica di Roma al fine di ottenere una manifestazione di solidarietà nei confronti dello stesso dottor Vecchione appare essere stata iniziativa quanto mai inopportuna perché era prevedibile che avrebbe posto in serio imbarazzo i magistrati del suo ufficio, col rischio concreto e prevedibile di creare divisione fra gli stessi —:

se i Ministri interpellati siano informati dei fatti esposti in premessa e, ove gli

stessi risultano veri, quali iniziative di carattere disciplinare intendano assumere in merito alla vicenda;

se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere adeguati provvedimenti in relazione all'illegittima iniziativa del dirigente della Digos di Roma di trasmettere l'atto ispettivo dei membri del Parlamento sopra richiamato al procuratore della Repubblica di Roma come se fosse una *notitia criminis*.

(2-02267) « Fragalà, Anedda, Armaroli, Ascierio, Baiamonte, Berruti, Donato Bruno, Burani Procaccini, Cardiello, Nuccio Carrara, Floresta, Franz, Garra, Giudice, Lavagnini, Leone, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Mammola, Marino, Migliori, Misuraca, Antonio Pepe, Sgarbi, Simeone, Stagno D'Alcontres, Tarditi, Tortoli, Trantino ».

(29 febbraio 2000)

(Sezione 3 - Riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito della variazione dei criteri di calcolo dell'addizionale EMEC).

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il comma 11, dell'articolo 10, della legge 17 maggio 1999, n. 133, prevede una decurtazione dei trasferimenti ai comuni in misura pari al maggior gettito derivante ai medesimi dalle nuove basi imponibili dell'addizionale Enel;

tale decurtazione è stata realizzata sulle spettanze 2000 in via meramente presuntiva;

la suddetta legge n. 133 contiene alcuna previsione in merito al caso in cui il nuovo meccanismo di calcolo dell'addizio-

nale Enel risulti negativo per il comune, per cui a stretto rigore logico in tale ipotesi i trasferimenti erariali anziché decurtati dovrebbero essere incrementati;

a seguito del trasferimento del personale Ata degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado dall'ente locale allo Stato, prevista la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. Tale riduzione avviene, dunque, sulla base della spesa storica dell'ente locale invece di prendere in considerazione il costo complessivo —:

se l'Enel abbia trasmesso le determinazioni definitive;

quando il Ministro interrogato preveda di comunicare in via definitiva i trasferimenti ai comuni al fine di garantire la certezza dei bilanci;

se si preveda l'incremento dei trasferimenti nei confronti dei comuni per cui l'addizionale Enel risulti essere stata ridotta in virtù delle nuove disposizioni di calcolo della legge n. 133 del 1999;

se il Ministro non ritenga opportuno provvedere al più presto ad una verifica aggiornata sulle spettanze 2000 considerato l'errato calcolo dell'entità delle spettanze stesse.

(2-02290) « Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Stucchi, Guido Dussin, Chincarini ».

(7 marzo 2000).

(Sezione 4 - Chiusura della struttura del monopolio tabacchi a Pontecorvo - Frosinone).

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

con l'interrogazione 4/26750 presentata l'11 novembre 1999 e tuttora senza risposta, i Democratici hanno posto all'attenzione delle amministrazioni interrogate la grave situazione occupazionale derivante dalla prevista chiusura delle strutture del Monopolio tabacchi di Pontecorvo (Frosinone), nelle quali sono occupati circa 50 lavoratori;

incurante delle sollecitazioni giunte dai sindacati, dalle istituzioni locali e dalla società civile, l'Ente tabacchi italiani procede speditamente nel proprio piano di ristrutturazione, attendendo per il 15 marzo il via definitivo del Governo;

da più parti si è contestata la natura prettamente aziendalista ed economicista del piano di ristrutturazione, mentre d'altro canto, nonostante si preveda una costante crescita degli utili di esercizio si è del tutto incuranti delle esigenze del fattore lavoro;

la chiusura dell'agenzia e del magazzino vendite produrrà effetti implosivi sull'economia di Pontecorvo, poiché va considerato che la prevista cessazione delle attività creerà gravi problemi anche alle 800 aziende agricole produttrici di tabacco della zona i cui costi lieviteranno in relazione alla necessità di realizzare magazzini di stoccaggio e di trasportare il prodotto alla prevista struttura di S. Maria di Capua Vetere;

il consiglio provinciale di Frosinone discuterà nei prossimi giorni una mozione urgente sulle azioni da adottare per il mantenimento dei livelli occupazionali a Pontecorvo e più in generale sulla grave crisi occupazionale che coinvolge la Ciociaria, nella quale il tasso dei senza lavoro raggiunge il 13,5 per cento —:

se non intendano riconsiderare l'intera questione ponendo una maggiore attenzione alle problematiche sociali e di lavoro della zona;

se non ritengano opportuno convocare le parti (ministero, Eti, sindacati, enti

locali) ad un tavolo di trattativa nel quale individuare le soluzioni che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e la realizzazione di idonei supporti alle locali aziende produttrici di tabacco.

(2-02305) « Monaco, Testa ».

(14 marzo 2000).

(Sezione 5 - Emanazione di un regolamento ministeriale sulle modalità di conservazione delle scritture contabili e documenti previsti dal codice civile).

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

sono trascorsi ormai sei anni dall'approvazione della legge 8 agosto 1994 n. 489, che all'articolo 7-bis prevede la possibilità di conservazione, sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, le scritture contabili e i documenti previsti dal codice civile;

tale facoltà è subordinata all'emanazione di un regolamento ministeriale sulle modalità di conservazione;

ora, a fronte della quantità e complessità della documentazione imposta alle imprese, non solo quelle di grandi dimensioni ma anche quelle piccole e medie sono sommerse di documentazione cartacea sempre più difficile e onerosa da conservare —:

quali siano le ragioni della mancata emanazione del regolamento e quando ne è prevista la pubblicazione.

(2-02309) « Soda, Serafini, Spini, Targetti, Zagatti, Zani, Abaterusso, Buglio, Cesetti, Chiamparino, Corvino, De Piccoli, Debiasio Calimani, Dedoni, Di Bisceglie, Duca, Gasperoni, Giardiello, Lucidi, Mariani, Novelli, Olivieri, Parrelli, Pez-

zoni, Raffaldini, Paolo Rubino, Ruzzante, Schmid, Scrivani, Tattarini, Battaglia, Benvenuto, Bogi, Bonito, Brancati, Buffo, Caccavari, Campatelli, Carli, Cordoni, Di Fonzo, Finocchiaro Fidelbo, Marco Fumagalli, Leoni, Mancina, Manzini, Maselli, Massa, Mastroluca, Pennacchi, Rebecchi, Rossiello, Salvati ».

(15 marzo 2000).

(Sezione 6 - Fenomeni di criminalità extracomunitaria a Padova).

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nella giornata di ieri 24 febbraio 2000, alle ore 13 circa a Padova presso il centro commerciale « La Corte », nel quartiere Mortise, un gruppo di albanesi ha teso un agguato a un connazionale uccidendolo con una raffica di Kalashnikov, testimoni molti cittadini del quartiere che a quell'ora transitavano nella zona;

da tempo il problema della pubblica sicurezza si è imposto alla città di Padova ed alla sua provincia per il verificarsi di fatti di violenza e di sangue relativi a soggetti extracomunitari, in lotta fra loro per la gestione delle attività criminali sul territorio, dal traffico di stupefacenti al controllo della prostituzione, eventi che hanno come teatro in particolare le vie cittadine Anelli e Pescarotto, i quartieri Pio X e Mortise, San Lazzaro e Ponte di Brenta, fatti per i quali il sottoscritto ha presentato numerose interrogazioni in data 21 dicembre 1996, 9 marzo 1998, 8 giugno 1998, 16 luglio 1998 ed infine una interpellanza il 15 settembre 1999, tutte ancora in attesa di risposta;

la città di Padova e la sua immediata periferia rilevano i dati di criminalità più alti di tutte le città capoluogo del Veneto, e si pongono quasi a livello di quelli delle città metropolitane, così come le presenze di extracomunitari nell'istituto di pena cittadino: a Padova su 1076 persone arrestate più della metà, e cioè 588, sono immigrati clandestini;

i cittadini vivono un profondo disagio ed una sfiducia nei confronti delle istituzioni, in quanto i loro quartieri non solo durante la notte, ma ormai anche in pieno giorno, sono controllati da organizzazioni criminali che, incuranti anche delle forze dell'ordine, attuano le loro attività illecite ed eseguono efferati delitti;

i fatti di cui sopra, che hanno per attori principali cittadini albanesi, sono inquadrabili nel più ampio contesto della presenza criminale albanese sul territorio italiano, come l'episodio accaduto a Brindisi lo scorso 23 febbraio, criminalità che opera in modo così efferato e aperto, da ritenere sia collegata alle organizzazioni criminali italiane, tanto da considerarsi a ridotto rischio di punibilità: del resto nel 1999 su 56.383 notizie di reato registrate dall'ufficio del pubblico ministero di Padova, ben 40.462 sono state archiviate perché le indagini non sono riuscite a scoprire gli autori —:

quali urgenti iniziative intenda adottare per individuare i motivi della concentrazione di tanta criminalità extracomunitaria nella città di Padova e nella sua provincia, e quali interventi intenda garantire per un adeguato svolgimento delle funzioni istituzionali della pubblica sicurezza;

se non intenda promuovere una ricerca investigativa a livello interregionale sulla criminalità di origine straniera presente nella città di Padova e nella sua provincia, onde affrontare nel modo più opportuno e con la necessaria tempestività un fenomeno così grave;

quali iniziative intenda adottare per rendere più severa, in particolare sul tema

dell'immigrazione clandestina, le « Norme sulla condizione dello straniero », la cui applicazione, come attestano i fatti citati, si dimostra assolutamente carente nell'affrontare il fenomeno.

(2-02266) « Rodeghiero, Pagliarini ».

(1° marzo 2000).

(Sezione 7 - Misure per contrastare i crescenti fenomeni di razzismo e antisemitismo a Roma).

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

mercoledì 15 marzo 2000, alcuni volenterosi genitori della scuola materna ed elementare « Fratelli Bandiera » di Piazza Ruggero di Sicilia — zona Piazza Bologna — Roma, sono stati multati dai vigili urbani per aver cancellato svastiche e slogan nazisti ed antisemita dai muri esterni dell'edificio scolastico;

i genitori dei bambini della « Fratelli Bandiera » si erano autotassati, acquistando vernice e pennello per far sparire le croci celtiche e ripristinare un minimo di decoro urbano, dopo numerosi e inutili solleciti alle istituzioni competenti;

puntuale è arrivata la sanzione amministrativa in base all'articolo 19 del nuovo regolamento di polizia municipale sul decoro urbano. Due vigili urbani del III gruppo hanno multato i genitori dei bambini per « aver deturpato un bene pubblico con la vernice ». Inutili le spiegazioni, gli appelli ai valori della Carta costituzionale, della Resistenza, al senso civico, ai rigurgiti razzisti da stadio;

successivamente il direttore generale del comune di Roma ha dichiarato che: « il comportamento dei vigili è stato sereno e corretto, ma tra chi ha dipinto le svastiche, chi le ha cancellate e chi ha protestato perché venivano tolte, simpatizzo per i

secondi » e il comandante dei vigili urbani di zona ha aggiunto: « nessuno può imbrattare muri pubblici, neanche per fini nobili, dopo il verbale redatto dalla pattuglia la multa diventa un provvedimento inevitabile, un atto dovuto a cui i vigili non possono sottrarsi ». Solo l'intervento del sindaco, che peraltro ha premiato i genitori, è valso a togliere la multa di un milione;

non si era ancora spenta l'eco della protesta contro la sanzione amministrativa che le scritte razziste e antisemite sono puntualmente ricomparse sui muri della scuola « Fratelli Bandiera », prontamente rimosse una seconda volta e incredibilmente sono ricomparse per la terza volta in quattro giorni;

ora è evidente che la sfida lanciata dagli estremisti di destra riguarda altre autorità e altre competenze;

dovranno essere i genitori a cancellare per l'ennesima volta i simboli dell'intolleranza e dell'odio antisemite o dovranno le autorità competenti vigilare affinché tali fenomeni trovino le giuste ed adeguate contromisure;

la scorsa notte il clima e i fenomeni di intolleranza razzista stavano per provocare tre vittime, nel quartiere San Lorenzo a Roma, nelle immediate vicinanze di Piazza Bologna. Quattro esponenti di un gruppo razzista hanno lanciato una molotov in un sottopassaggio dove dormivano tre immigrati. La strage è stata evitata solo grazie all'intervento di un ragazzo che ha prontamente lanciato l'allarme —:

quali provvedimenti urgenti il ministro interrogato intenda adottare affinché i crescenti fenomeni antirazzisti e antisemiti trovino una adeguata e pronta risposta delle istituzioni e delle forze di polizia;

se non ritenga di sollecitare sia gli enti locali a rimuovere le scritte neonaziste, antisemite o quant'altro dagli edifici scolastici, sia le forze di polizia a vigilare con più attenzione quei fenomeni peraltro denunciati come quello dell'istituto scolastico « Fratelli Bandiera »;

se non ritenga di dover ricevere quei genitori e quel ragazzo che con un alto senso civico hanno rimosso quei simboli dell'odio e hanno evitato una dolorosa strage.

(2-02322) « Paissan, Scalia ».

(21 marzo 2000).

(Sezione 8 - Erogazione alle regioni di risorse del fondo nazionale per la montagna).

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante « Nuove disposizioni per le zone montane » mira nel complesso alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale mediante interventi di tutela e promozione delle risorse ambientali e culturali, nonché di sviluppo e di potenziamento delle risorse economiche presenti nei territori montani;

il sostegno finanziario di tali interventi è stato demandato al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della citata legge in apposito capitolo presso il ministero del bilancio (ora tesoro), le cui somme hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento e devono essere ripartite tra le regioni e le province autonome;

definiti taluni indicatori di base (sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ed ecocompatibili, estensione del territorio eccetera) il succitato articolo 2, ha demandato al CIPE il compito di stabilire criteri di riparto delle somme erogate dal Fondo per le montagna ed assegnate alle regioni, chiamate soltanto a disciplinare con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse loro attribuite;

la gestione degli stanziamenti complessivi, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1995, lire 300 miliardi per l'anno 1996, lire 150 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 129.610 per l'anno 1999, lire 223 miliardi per l'anno 2000, è stata la seguente:

per l'esercizio finanziario 1995, lo stanziamento complessivo del Fondo di 50 miliardi è stato ripartito tra le regioni a Statuto ordinario con delibera CIPE del 13 marzo 1996. A seguito di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 30 del 1997 (completamento della manovra finanziaria 1997), che ha stabilito il blocco degli impegni, consentendo di impegnare per ciascun bimestre il 10 per cento dello stanziamento annuo, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 20 novembre 1997 è stata impegnata solo una parte, pari a 30 miliardi, dello stanziamento iniziale. Dopo circa un anno, per le relative quote è stata autorizzata la spesa con decreto ministeriale del 20 ottobre 1993. Successivamente, intervenuta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio a derogare al blocco degli impegni, soltanto per la quota relativa al 1995, il Ministro del bilancio e della programmazione economica con decreto del 29 dicembre 1997 ha impegnato la somma residua di 20 miliardi. Per le relative quote è stata autorizzata la spesa il 14 ottobre 1998;

per l'esercizio 1996, la somma di 300 miliardi, fissata dalla legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla finanziaria per il 1996), viene vincolata con delibera CIPE del 26 giugno 1996 a valere sulle disponibilità complessive derivate dall'accensione dei mutui previsti dall'articolo 1, comma 8, della legge 488 del 1992 per gli investimenti nelle zone in ritardo di sviluppo, disponibilità confluite nel Fondo per le aree depresse. Con due successive delibere del CIPE, del 26 dicembre 1996 e 26 giugno 1997, sono stati approvati i criteri di ripartizione ed il contestuale piano di riparto del Fondo;

dello stanziamento iniziale sono stati impegnati soltanto 150 miliardi con de-

creto ministeriale del 25 maggio 1998 e la relativa autorizzazione di spesa è intervenuta il 17 giugno 1998;

per l'esercizio 1997, lo stanziamento complessivo del Fondo di 150 miliardi è stato ripartito tra le regioni a Statuto ordinario con delibera CIPE del 16 ottobre 1997. Anche questa volta a seguito del citato blocco degli impegni ex articolo 8 della legge 30 del 1997 è stato impegnato il 60 per cento della somma vincolata. Infatti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica del 20 novembre 1997 vengono impegnati 90 miliardi e soltanto successivamente, con decreto ministeriale 7 agosto dello stesso anno, vengono impegnati altri 60 miliardi; le autorizzazioni di spesa sono intervenute rispettivamente il 18 marzo 1998 ed il 3 dicembre del medesimo anno;

per l'esercizio 1998, lo stanziamento complessivo del Fondo di 100 miliardi è stato ripartito con delibera CIPE del 5 agosto 1998 ed è stato contestualmente stabilito il piano di riparto del Fondo. Con decreto del Ministro del bilancio, del tesoro e della programmazione economica del 23 novembre 1998 vengono impegnati 100 miliardi; successivamente il 4 dicembre 1998 è stata autorizzata la spesa per lo stesso importo;

per l'esercizio 1999, lo stanziamento complessivo del Fondo di lire 129,610 miliardi nonostante l'avvenuta ripartizione con delibera CIPE del 21 dicembre 1999 (in corso di pubblicazione) non ha avuto corso, in quanto non si è ancora provveduto né agli impegni della somma vincolata né ai pagamenti della stessa;

per l'esercizio 2000, dello stanziamento complessivo, iscritto nel bilancio di previsione per il 2000 nell'unità previsionale di base 8.2.1.16, di lire 223 miliardi (di cui 100 miliardi sono stati stanziati con la legge n. 488 del 1999, finanziaria 2000) non vi è stata neanche la ripartizione da parte del CIPE;

nonostante il rifinanziamento annuale del Fondo per la montagna, effet-

tuato dal 1995 con ogni legge finanziaria in tabella D, le regioni e gli enti locali — con esclusione di alcune, quali l'Umbria, le Marche e la Campania — non hanno ancora ricevuto i fondi ad essi spettanti. Addirittura, in alcuni casi, i mandati di pagamento sono stati restituiti-annullati in quanto non erogati dalla tesoreria centrale, dal momento che le somme giacenti nelle rispettive tesorerie superavano i limiti previsti in materia di controllo di cassa, al fine di impedire che gli interventi correttivi programmati potessero essere modificati da movimenti di tesoreria;

tale situazione è dovuta principalmente all'introduzione del limite previsto dall'articolo 3, comma 214, della legge 662 del 1996 e sostanzialmente confermata dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla finanziaria per l'anno 1998);

la suddetta previsione comporta che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, a favore degli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, vengano effettuati al raggiungimento di determinati limiti che, per categorie di enti vengono definiti con decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

il decreto ministeriale 4 marzo 1999, in particolare ha stabilito che il limite di giacenze per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è fissato nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria alimentati dai pagamenti disposti a valere su una serie di capitoli di bilancio dello Stato compreso quello relativo al Fondo per la montagna (u.p.b. 8.2.1.16: cap. 7432);

il Governo ha incentrato l'azione di contenimento dei disavanzi dei conti pubblici soprattutto sul controllo di cassa operato a scapito delle regioni e degli enti locali, che a tutt'oggi non hanno potuto usufruire delle risorse annualmente stanziata per la montagna, attraverso le seguenti misure: limiti all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio

dello Stato; tagli alle autorizzazioni di cassa; limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria; limiti ai tiraggi da parte dei soggetti intestatari dei conti della tesoreria statale;

la politica di questo Governo diretta a ridurre le disponibilità di tesoreria attraverso il blocco degli impegni ed i limiti ai pagamenti potrebbe essere finalizzata alla formazione di residui passivi che verranno con facilità eliminati tramite l'istituto della « perenzione » o della soppressione del Fondo, così come era inizialmente previsto dal Governo nello schema di decreto legislativo;

la legge n. 97 del 1994 che avrebbe dovuto e potuto migliorare l'economia delle zone montane nonché tutelare e valorizzare le reali esigenze del territorio non ha in realtà raggiunto tale obiettivo:

per quali ragioni per gli stanziamenti riferiti agli anni 1995, 1996 e 1997, comunque ripartiti ed impegnati, sia stata autorizzata la spesa soltanto nell'anno 1998;

per quali motivi:

a) ad oggi non siano stati erogati agli enti destinatari le somme riferite agli anni 1995, 1996, 1997, 1998 nonostante che gli stanziamenti stessi siano stati autorizzati per il pagamento;

b) lo stanziamento previsto per l'anno 1999 non abbia avuto ancora corso;

se il Ministro non ravvisi nell'applicazione del limite previsto dall'articolo 3, comma 214, della legge 662 del 1996 e sostanzialmente confermata dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'ulteriore penalizzazione nei confronti degli enti locali e, dunque, se non ritenga opportuno intervenire al fine di ovviare a tali operazioni contabili che, di fatto, impediscono la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del territori montani;

se il Ministro non reputi necessario disporre una modifica della suddetta legge n. 97, nel senso di attribuire al Fondo medesimo una piena autonomia funzionale

e contabile e di riconoscere la totale libertà alle regioni, non solo nel disciplinare con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse loro attribuite, ma soprattutto nella gestione e nella ripartizione delle stesse, evitando in tal modo quanto si è verificato per effetto della solita centralizzazione delle funzioni che continua ad essere operata dal Governo.

(2-02291) « Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini ».

(7 marzo 2000).

(Sezione 9 - Interventi in relazione ad episodi di xenofobia nella provincia di Treviso).

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

300 insegnanti della provincia di Treviso, che insegnano in istituti di diverso ordine scolastico, attraverso una presa di posizione pubblica hanno voluto denunciare il pericolo che a causa di ripetuti episodi di intolleranza e xenofobia « la tela di una convivenza civile, da noi tenuta con fatica e pazienza assieme a bambine e bambini, ragazze e ragazzi italiani ed immigrati ed alle loro famiglie, venga costantemente disfatta »;

ad alimentare questo clima di intolleranza ha sicuramente contribuito con dichiarazioni irresponsabili il sindaco di Treviso Gentilini, per le quali è stato aperto un procedimento in sede giudiziaria da parte della procura di Treviso per accertare la rilevanza penale delle stesse;

questa deprecabile situazione non solo non facilita il lavoro degli operatori della scuola nella loro attività formativa, ma ostacola i processi di integrazione dei cittadini extracomunitari, soprattutto delle bambine e dei bambini, con la nostra comunità regionale;

tutto ciò rischia di dare una immagine falsata e distorta della comunità trevigiana e veneta nel resto dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale, con ripercussioni negative sul piano degli scambi culturali ed economici —:

quale sia la sua opinione in merito alla presa di posizione dei 300 insegnanti condivisa dagli interpellanti;

quali iniziative intenda assumere, anche di concerto con altri Ministri, affinché nelle scuole della regione e soprattutto nelle realtà di più significativa presenza di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi di provenienza extracomunitaria si possano realizzare progetti educativi che promuovano nelle nuove generazioni il rifiuto della violenza e il sorgere di una coscienza civile.

(2-02323) « De Piccoli, Acciarini, Agostini, Bandoli, Barbieri, Bartolich, Bolognesi, Capitelli, Cherchi, Furio Colombo, Di Bisceglie, Folena, Grignaffini, Guerra, Francesca Izzo, Labate, Manzato, Mauro, Mazzocchin, Olivieri, Pompili, Rizza, Sales, Siola, Soave, Soriero, Stanisci, Susini, Treu, Vannoni, Vigni, Basso, Biricotti, Bracco, Bressa, Castellani, Chiavacci, Debiasio Calimani, Dedoni, Duca, Giulietti, Peruzza, Raffaldini, Ruffino, Ruzzante, Saonara, Scantamburlo, Schmid, Vignali ».

(21 marzo 2000).

(Sezione 10 - Incidente tra la scorta dell'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e i giornalisti di « Striscia la notizia »).

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

16 milioni di telespettatori sono ora a conoscenza, in base ad una ineccepibile documentazione, di come si sono svolti i

fatti quando la «troupe» di «Striscia la notizia», trasmissione televisiva di Canale 5, ha tentato di avvicinare per consegnargli il Tapiro d'oro, l'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

si è trattato, come documentato dalle immagini televisive, dell'esecuzione di un ordine dato ai poliziotti di scorta e ad altri carabinieri ed agenti in attesa del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro, di aggredire preventivamente i componenti della troupe fra i quali la donna «cameraman» di cui si odono chiaramente, nel servizio televisivo, le grida di spavento, mentre altri componenti della troupe vengono gettati a terra con aggressioni che sono continuate nelle fasi successive della vicenda;

il sottosegretario all'interno Massimo Brutti, rispondendo in I Commissione il 9 marzo 2000 alle ore 15 all'interrogante, ha dichiarato testualmente che «l'incidente è stato provocato dall'atteggiamento dell'inviato della trasmissione che ha suscitato la reazione della scorta»;

con queste parole il sottosegretario Brutti ha mentito di fronte al Parlamento dando una versione falsa dei fatti;

è da sottolineare, inoltre, la «meschinità» manifestata dal sottosegretario Brutti nel citare l'episodio di cui fu oggetto l'on. Fini, episodio che provocò una reazione nemmeno lontanamente paragonabile, alla brutale aggressione ordinata ed eseguita contro la troupe di Canale 5 per impedire preventivamente che non vi fosse «contatto diretto fra l'inviato di "Striscia la notizia" e il Presidente Scalfaro», come ha riconosciuto nella sua dichiarazione in I Commissione lo stesso sottosegretario —:

indipendentemente dall'eccezionale gravità della vicenda quale valutazione il Presidente del Consiglio dia del falso commesso alla Camera dei deputati da un membro del Governo in risposta ad un atto di sindacato ispettivo da parte di un componente del Parlamento.

(2-02320) «Selva, Butti, Foti». (20 marzo 2000).

(Sezione 11 - Posizione del Governo italiano in occasione del vertice europeo di Lisbona sulla occupazione e la innovazione).

M)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

si è appreso con profonda e preoccupata meraviglia della esistenza — in vista del prossimo vertice europeo di Lisbona sulla occupazione e la innovazione — di una proposta italo-inglese accompagnata da una lettera congiunta del Presidente del Consiglio italiano e del Presidente del Consiglio inglese, in chiara contrapposizione con il Presidente del Consiglio francese;

si è constatato, con ancora maggiore preoccupazione e meraviglia, che il documento italo-inglese rappresenta una posizione inaccettabile non soltanto sul piano del futuro del lavoro e della previdenza, ma anche sul piano della concezione stessa della vita sociale e civile del Paese —:

se non ritenga che la situazione economica del Paese non possa considerarsi migliorabile attraverso strumenti socialmente regressivi, quali la espansione selvaggia della flessibilità, la creazione di gabbie salariali nelle regioni più povere e la diminuzione della copertura previdenziale;

se al contrario non ritenga che l'unico modo di aumentare la competitività del Paese ed aumentare i tassi di crescita, sia una politica industriale, finanziaria e fiscale tesa a:

a) rafforzare il sistema Paese nel suo complesso;

b) difendere e rafforzare il peso internazionale delle nostre imprese nazionali capaci di innovazioni tecnologiche, contribuendo alla riallocazione dei loro assetti proprietari;

c) creare esternalità positive per i sistemi delle piccole e delle medie imprese;

d) dotare il Paese di infrastrutture moderne;

e) migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

f) incentivare, in modo selettivo, gli investimenti nella ricerca scientifica applicata;

g) utilizzare la riforma del Tfr per la creazione di un grande organismo capace di finanziare un piano generale di sviluppo, teso alla realizzazione degli obiettivi sopra enunciati.

(2-02321) « Grimaldi, Nesi, Armando Costutta ».

(21 marzo 2000).

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.